

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio - II Sezione, 28 luglio 2004, n. 7488

*Nessuna norma dispone che, per promuovere ricorso giurisdizionale in materia di contrassegno elettorale, sia necessario previamente promuovere opposizione alla Commissione elettorale circondariale.*

*Le disposizioni del t.u 570/1960, che vietano l'utilizzo di contrassegni di lista che possono trarre in errore l'elettore, mirano a tutelare la libertà di voto sia nel momento della sua espressione sia nel momento della formazione del convincimento dell'elettore stesso.*

*Omissis.*

Parimenti disattesa deve essere l'eccezione di improcedibilità del ricorso, proposta dalla difesa della controinteressata "...", sull'assunto che parte ricorrente avrebbe dovuto, prima della proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, presentare opposizione davanti al competente ufficio.

È sufficiente al riguardo rilevare che non è rinvenibile in materia elettorale alcuna disposizione legislativa che imponga, prima dell'azione giurisdizionale, la previa opposizione alla Commissione elettorale avverso il provvedimento di ammissione del contrassegno presentato da una lista elettorale, tanto è vero che nessuna disposizione è stata richiamata al riguardo dalla parte controinteressata. Ciò che, infatti, è previsto dal legislatore all'art. 33, penultimo ed ultimo comma, del D.P.R. 16.5.1960 n. 570, è unicamente la possibilità, per il delegato di ciascuna lista, di prendere cognizione, nella stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e, per la predetta Commissione, di deliberare sulle modificazioni eseguite.

Nel merito il ricorso è fondato, in accoglimento della censura di violazione di legge.

Al riguardo si osserva che l'art. 33, primo comma lett. b) del D.P.R. n. 570/1960, per le elezioni nei comuni con più di 10.000 abitanti, quale è il Comune di ..., (con norma analoga all'art. 30 richiamato dalla ricorrente, relativo alle elezioni nei comuni sino a 10.000 abitanti) prescrive che la Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle candidature "ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore ...".

La norma, come evidenziato nella giurisprudenza (cfr. Cons. St., V, 17.7.2000 n. 3922), nel vietare l'utilizzo dei contrassegni di lista tali da trarre in errore l'elettore e, quindi, idonei a pregiudicarne la libertà di scelta politica, mira a tutelare la libertà del voto sancita dall'art. 48, secondo comma, della Costituzione (oltre che nel momento dell'espressione del voto anche) nel momento della formazione del convincimento dell'elettore medesimo.

Da qui l'esigenza tutelata dal citato art. 33 che la competizione elettorale si svolga attraverso l'uso di nomi e simboli non equivoci, che ne consentano la loro sicura, immediata e facile identificazione.

La norma, conseguentemente, prevede l'esclusione non soltanto dei contrassegni identici, ma anche di quelli facilmente confondibili con altri, nonché di quelli che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di contrassegni usati da partiti presenti in Parlamento.

Nella specie, nel contrassegno della "...", sussistono entrambi i presupposti della confondibilità e della riproduzione di simboli ed elementi caratterizzanti il contrassegno della ricorrente ...

È sufficiente al riguardo evidenziare la dicitura principale "...", scritta nel semicerchio inferiore del contrassegno della "...", con dimensioni analoghe a quelle della medesima scritta riportata nel contrassegno della ricorrente ..., elemento questo caratterizzante del contrassegno di questa ultima in tutte le precedenti consultazioni elettorali che, non è contestato, ha consentito alla predetta ... di ottenere seggi al Parlamento italiano e al Parlamento europeo. Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla controinteressata, è idonea ad evitare confusione tra i due contrassegni la circostanza che la predetta scritta "...", sia stata nuovamente ripetuta con caratteri più piccoli al contrario la ripetizione della stessa, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, potrebbe insinuare nell'elettore il convincimento che detto contrassegno rappresenti l'unica ed autentica lista dei ...

Vanno poi evidenziati gli ulteriori caratteri comuni dei due contrassegni quali i colori predominanti utilizzati – il giallo e il verde – e la simbologia utilizzata – semicerchio formato da bambini stilizzati, che richiama quello del sole che ride – nonché i caratteri grafici, elementi questi che rendono facilmente confondibili i due contrassegni, tanto è vero che, come evidenziato da parte ricorrente (v. docc. n. 3 e 4), anche la stampa è incorsa nell'errore di confondere i due contrassegni.

Alla stregua delle predette considerazioni risulta, pertanto, fondata la censura di violazione di legge ed in particolare dell'art. 33 del D.P.R. n. 570/1960 e, conseguentemente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento con il quale la Commissione elettorale circondariale di ... ha disposto l'accettazione del contrassegno presentato dalla "...” nelle elezioni del comune di ... del 12 e 13 giugno 2004.

*Omissis.*